

# STATUTO REGIONALE

## *CGIL DELL'UMBRIA*

### TITOLO I

#### PRINCIPI COSTITUTIVI

##### **Art. 1 - Definizione**

La CGIL Umbria è una organizzazione sindacale generale di natura programmatica, democratica, unitaria, pluri-etnica di uomini e donne, dotata di autonomia politica ed organizzativa che promuove la libera associazione e l'autotutela solidale e collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti o eterodiretti, di quelli occupati in forme cooperative o autogestite, dei lavori saltuari e discontinui, dei disoccupati, inoccupati o comunque in cerca di prima occupazione, delle pensionate e pensionati presenti nella regione Umbria.

La CGIL Umbria nell'assumere i principi costitutivi dello Statuto Nazionale della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) sviluppa le iniziative e le decisioni con prerogative e poteri autonomi, sui temi e le politiche regionali.

La CGIL Umbria ha sede a Perugia.

Gli articoli 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7, vengono assunti integralmente secondo il testo dello Statuto Nazionale che diviene parte integrante dello Statuto Regionale.

### TITOLO II

#### DELLE STRUTTURE E DELLE FORME ORGANIZZATIVE

##### **Art. 8 - Struttura organizzativa**

La CGIL Umbria si articola nelle seguenti strutture per la generalità delle lavoratrici e lavoratori e delle pensionate e pensionati.

- I Comitati degli iscritti del posto di lavoro, di lega o interaziendali, le leghe dei pensionati, i comitati per il lavoro.
- Le Camere del Lavoro territoriali che comprendono i sindacati territoriali di categoria.
- Sindacati regionali di categoria o federazione.

Ai fini di una migliore funzionalità per i sindacati di categoria con ridotta presenza organizzativa viene superata la coincidenza tra livello di categoria e confederale.

Le categorie si organizzeranno su di un unico livello di direzione politico statutario.

#### **Art. 9 - CGIL Umbria - Compiti**

La CGIL Umbria ha il compito di elaborazione e di direzione politica e organizzativa di tutte le organizzazioni orizzontali e verticali presenti nel territorio regionale, promuove e gestisce la vertenzialità regionale sui temi di interesse generale.

E' il centro regolatore e svolge le funzioni di direzione della politica organizzativa, amministrativa, di reinsediamento e tesseramento, di formazione nell'insieme del territorio regionale, per la realizzazione di scelte di razionalizzazione e decentramento, in grado di garantire maggior presenza ed efficienza per la politica dei quadri e della loro formazione; per il controllo sulla distribuzione e gestione delle risorse, per i trattamenti del personale in base alle scelte del regolamento nazionale, per la politica dei servizi, la cui gestione è affidata alle CdLT.

Decide sulla costituzione o scioglimento di Camere del Lavoro di zona o municipali e coordina l'attività degli Enti o istituti di livello regionale.

#### **Art. 10 - Camere del Lavoro Territoriali**

La Camera del Lavoro Territoriale dirige e coordina l'azione sindacale nel territorio, promuove e gestisce la vertenzialità territoriale sui temi di interesse generale, dello sviluppo economico, del lavoro e del miglioramento delle condizioni della popolazione lavorativa. Dirige e coordina la politica di reinsediamento, del tesseramento e del rapporto con gli iscritti.

La Camera del Lavoro Territoriale comprende le organizzazioni sindacali della CGIL esistenti nell'ambito del territorio sindacale, coordina l'attività dell'insieme dei servizi erogati dalla CGIL, promuove la costituzione dei Comitati per il lavoro e dei coordinamenti tematici.

Costituisce nel proprio territorio l'assemblea territoriale dei comitati degli iscritti, di lega e dei comitati per il lavoro.

Ne cura la convocazione almeno una volta l'anno.

#### **Art. 11 - Federazioni e sindacati di categoria regionali o territoriali**

Le categorie degli attivi presenti in Umbria si organizzeranno su un solo livello di direzione politica, garantendo comunque un raccordo funzionale con tutte le strutture.

Dirigono le politiche e la vertenzialità delle rispettive strutture, promuovono in tutti i luoghi di lavoro, con le altre organizzazioni sindacali l'elezione delle RSU, e come organizzazione l'elezione dei comitati degli iscritti. Curano e gestiscono l'attività di tesseramento.

Partecipano all'attività della struttura confederale di riferimento.

#### **Art. 12 - Sindacato Pensionati**

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto Nazionale, si decide proprio per una sempre maggiore collaborazione ed integrazione sulle politiche sociali e dei servizi ed in generale sui temi riguardanti l'anziano la presenza nelle riunioni degli esecutivi della CGIL Confederale dei dirigenti dello SPI ai vari livelli.

Lo SPI Umbria eserciterà funzioni di centro regolatore qualora delegato, nelle forme, limiti e condizioni di revoca stabilite dal regolamento dello SPI, d'intesa con la CGIL.

#### **Art. 13 - Strutture di servizio**

Assumendo quanto previsto dallo Statuto Nazionale si decide di istituire l'assemblea territoriale e regionale dei servizi.

L'assemblea regionale viene convocata in occasione dei congressi ed ha il compito di definire il progetto da sottoporre al congresso.

L'assemblea territoriale si riunisce una volta l'anno ed ha il compito di verificare l'andamento ed il funzionamento dei vari servizi.

### **TITOLO III**

#### **Art. 14 - Organi della CGIL UMBRIA**

A) Sono organi deliberanti:

Il Congresso Confederale

Il Comitato Direttivo

B) E' organo esecutivo:

- La Segreteria

C) Sono organi di indirizzo:

- L'assemblea regionale quadri e comitati iscritti

- L'Ufficio di Programma Regionale
- I Coordinamenti tematici e di genere.

D) Sono organi di controllo amministrativo:

- Il Collegio dei sindaci
- Gli ispettori

E) E' organo di giurisdizione disciplinare interna:

- Il Comitato di garanzia

F) E' organo di garanzia statutaria:

- Il Collegio di verifica.

#### **Art. 14 bis – Organi CdLT**

Sono Organi deliberanti delle CdLT:

- Il Congresso Confederale Territoriale
- Il Comitato Direttivo

E' Organo Esecutivo:

- La Segreteria

Sono Organi di Indirizzo:

- I coordinamenti tematici
- La Assemblea Territoriale dei Comitati degli Iscritti, di Lega e dei Comitati per il lavoro
- L'Assemblea Territoriale dei Servizi

E' Organo di controllo Amministrativo:

- Il Collegio dei Sindaci

### **Art. 15 - Congresso Confederale CGIL UMBRIA**

Il Congresso è il massimo organo deliberante della CGIL Regionale.

Esso viene convocato dal Comitato Direttivo Regionale in concomitanza con il Congresso Nazionale e secondo le indicazioni dello Statuto Nazionale.

Il Comitato Direttivo Regionale decide la data ed il luogo del Congresso Regionale ed il rapporto iscritti delegati.

Il Congresso straordinario della CGIL Umbria è convocato quando richiesto da una maggioranza qualificata dei 2/3 del Comitato Direttivo oppure dal 10% degli iscritti.

Compiti del Congresso Regionale:

1. Approvare lo Statuto della CGIL Regionale;
2. Definire le linee generali di riferimento per l'insieme delle strutture;
3. Eleggere il Comitato Direttivo;
4. Eleggere il Collegio dei Sindaci;
5. Eleggere il Comitato di Garanzia;
6. Eleggere il Comitato di Verifica.

Il Congresso delibera sui propri lavori e verifica i poteri dei delegati.

### **Art. 15 bis - Congresso Confederale CdLT**

Il Congresso Confederale Territoriale è il massimo Organo deliberativo della CdLT, esso viene convocato dal Comitato Direttivo Territoriale in concomitanza con il Congresso Regionale e Nazionale secondo le indicazioni dello Statuto Regionale e Nazionale.

Il Comitato Direttivo della CdLT decide il luogo e la data del Congresso e il rapporto iscritti delegati secondo le indicazioni del Direttivo Regionale.

Il Congresso straordinario delle CdLT è convocato quando richiesto da una maggioranza qualificata del 2/3 del Comitato Direttivo oppure dal 10% degli iscritti.

Compiti del Congresso delle CdLT

1. Definisce le linee generali per le strutture di riferimento
2. Elegge il Comitato Direttivo

### 3. Elegge il Collegio dei Sindaci

Il Congresso delibera sui propri lavori e verifica i poteri dei delegati.

#### **Art. 16 - Comitato Direttivo CGIL Umbria**

Il Comitato Direttivo è il massimo organo deliberante tra un congresso e l'altro.

Ad esso è affidato il compito di direzione della Confederazione Regionale nell'ambito degli orientamenti decisi al congresso.

Il Comitato Direttivo della CGIL Umbria è eletto al Congresso Regionale che ne fissa il numero dei suoi componenti.

Le eventuali dimissioni o rinunce che si dovessero verificare tra un congresso e l'altro possono essere colmate con cooptazioni da parte dello stesso organo direttivo fino al massimo di un terzo dei suoi componenti e per sostituzione decisa dal direttivo medesimo.

Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente le cooptazioni possono essere decise fino ad un massimo di un decimo del numero fissato dal Congresso.

Il Comitato Direttivo provvede alle sostituzioni di componenti dimissionari o decaduti, del Comitato di Garanzia, del Collegio dei Sindaci, del Collegio di Verifica.

Il Comitato Direttivo si dota di un regolamento atto a garantire il corretto funzionamento, ed eleggerà una presidenza ed un presidente fissandone la durata dell'incarico.

Il Comitato Direttivo è convocato dalla presidenza in accordo con la segreteria regionale ed ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta secondo le modalità previste dal regolamento.

Il Comitato Direttivo elegge il Segretario Generale e la Segreteria.

Elegge l'Ufficio di Programma ed il suo Presidente.

Elegge inoltre gli ispettori regionali.

Il Comitato Direttivo può decidere l'elezione di un organismo con funzioni di direzione operativa, fissandone compiti e potere.

Il Comitato Direttivo delibera sulle modalità e forme di rapporto con l'associazionismo democratico regionale e sulla compatibilità dell'applicazione con associazioni professionali.

Il Comitato Direttivo decide la costituzione a livello regionale di Coordinamenti tematici e di genere fissandone compiti e finalità.

#### **Art. 16 bis - Comitato Direttivo CdLT**

Il Comitato Direttivo CdLT è il massimo organo deliberante fra un Congresso e l'altro, ad esso è affidato il compito di direzione della CdLT nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso.

Il Comitato Direttivo è eletto dal Congresso Territoriale che ne fissa il numero dei componenti.

Il Comitato Direttivo elegge il Segretario Generale della CdLT e su proposta dello stesso la Segreteria.

Il Comitato Direttivo decide la costituzione dei coordinamenti tematici e di genere fissandone compiti e finalità.

Convoca l'Assemblea Territoriale degli eletti nelle R.S.U. e dei Comitati degli Iscritti, e dei Comitati per il lavoro e la Conferenza Territoriale dei Servizi.

#### **Art. 17 – Segretario Generale Segreteria Regionale CGIL**

La Segreteria è l'organo che attua le decisioni del Comitato Direttivo e ne assicura la gestione.

Risponde della propria attività al Comitato Direttivo.

La Segreteria funziona e decide collegialmente si riunisce su convocazione del Segretario Generale.

La Segreteria provvede all'organizzazione e al funzionamento dei dipartimenti, nomina i funzionari confederali e i collaboratori tecnici, decide, d'intesa con le strutture regionali sui distacchi e sui permessi continuativi.

La Segreteria viene eletta dal Comitato Direttivo su proposta del Segretario Generale.

La Segreteria su proposta del Segretario può nominare un Vice Segretario con funzioni vicarie.

Il Segretario Generale è il legale rappresentante pro tempore della CGIL Umbria

#### **Art. 17 bis – Segretario Generale – Segreteria CdLT**

Si fa riferimento all'art.17 dello Statuto Regionale con l'esclusione della nomina del Vice Segretario Generale

#### **Art. 18 - Assemblea Regionale Delegati e Comitato Iscritti**

Si riunisce ogni due anni, partecipano i delegati delle RSU iscritti alla CGIL ed i Comitati degli Iscritti secondo le modalità definite dal Comitato Direttivo Regionale che ne decide la convocazione.

### **Art. 19 - Ufficio di Programma Regionale**

L'Ufficio di Programma ha compiti di elaborazione e proposta sui temi programmatici della CGIL Umbria. Viene eletto dal Comitato Direttivo su proposta della Segreteria.

E' composto da iscritti e non alla CGIL, da figure professionali e competenze adeguate. Viene coordinato da un Presidente che ne cura la convocazione sentita la Segreteria.

Il Presidente partecipa di diritto alle riunioni del Direttivo.

### **Art. 20 - Collegio dei Sindaci**

Il Collegio dei sindaci revisori è l'organo di controllo dell'attività amministrativa della CGIL Umbria. Esso è composto da 3 membri effettivi e due supplenti eletti a voto palese con maggioranza qualificata di almeno il 75% dei votanti dal Congresso Regionale della CGIL Umbria.

I componenti devono rispondere a requisiti di specifica competenza e non devono avere responsabilità amministrative nella CGIL Confederale.

Il Collegio controlla periodicamente l'andamento amministrativo e verifica la regolarità delle strutture e dei documenti contabili accompagna con una propria relazione il bilancio della CGIL Regionale.

Il Collegio elegge al suo interno una presidenza a cui spetterà il compito di convocazione e di funzionamento del Collegio stesso, la presidenza partecipa di diritto alle riunioni del Direttivo Regionale senza diritto di voto.

### **Art. 20 bis - Collegio dei Sindaci CdLT**

Si fa riferimento all'art.20 dello Statuto Regionale.

### **Art. 21 - Ispettori Regionali**

L'ispettore ha compiti di controllo amministrativo e regolamentare sulle strutture della CGIL Umbria. Vengono eletti al Congresso nella misura di tre, sono scelti tra iscritti ed iscritte CGIL che, avendo i requisiti di competenza necessari, non ricoprono incarichi o funzioni di direzione politica o di carattere amministrativo nelle strutture della CGIL.

Per tutto quello non previsto si applica quanto previsto dallo Statuto Nazionale.



#### **Art. 22 - Comitato di Garanzia**

Il Comitato di Garanzia Regionale è l'organo di giurisdizione interna della CGIL Umbria. E' composto da 4 componenti effettivi e 4 supplenti viene eletto al Congresso Regionale della CGIL Umbria.

Per tutto quello non previsto si demanda alle norme contenute nell'articolo 21 dello Statuto Nazionale.

## **TITOLO IV**

### **DELL'AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 23 - Contributi sindacali e solidarietà**

Si assume l'art. 23 dello Statuto della CGIL Nazionale.

I riparti vengono effettuati secondo quanto definito dal sistema di canalizzazione regionale.

Le strutture che non rispettassero tale meccanismo saranno assoggettate a provvedimenti sanzionatori, come previsto dal successivo art. 26.

Inoltre:

1. La CGIL Umbria non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione salvo diverse disposizioni legislative.
2. Il patrimonio della CGIL Umbria, in caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della CGIL designata dal Centro regolatore competente sentito l'organismo di controllo previsto **dall'art. 3, comma 190, dalla legge 23 dicembre 1996 n° 662.**
3. La quota associativa e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

#### **Art. 24 - Attività amministrativa**

L'attività amministrativa si basa su una politica dei costi e dei ricavi e sulla regolare tenuta contabile documentata e corretta.

A)Ogni struttura deve predisporre attraverso il piano unico dei conti, il bilancio consuntivo e preventivo, composta da stato patrimoniale, conto economico, relazione illustrativa del bilancio, rendiconto delle spese dell'INCA.

B) Il Comitato Direttivo di ogni struttura è chiamato ad approvare il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

C) Ogni struttura deve tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei Sindaci Revisori, delle istanze direttive della struttura interessata e delle istanze superiori che hanno la facoltà di esercitare il controllo amministrativo.

#### **Art. 25 - Autonomia amministrativa**

Si assume integralmente l'art. 25 dello Statuto della CGIL Nazionale.

## **TITOLO V**

### **DELLA GIURISDIZIONE INTERNA**

#### **Art. 26 - Sanzioni disciplinari**

Si assume integralmente l'articolo 26 dello Statuto della CGIL Nazionale.

Per i compagni e compagne che si rendessero responsabili di violazioni gravi del sistema di canalizzazione regionale si applicheranno le sanzioni di cui allo stesso articolo.

#### **Art. 27 - Collegio di Verifica**

E' composto da 5 componenti e altrettanti supplenti. Viene eletto dal Congresso Regionale, secondo le modalità previste dallo Statuto della CGIL Nazionale.

Il Collegio di Verifica Regionale ha giurisdizione sull'attività delle strutture confederali inferiori presenti in Umbria e sui Comitati degli iscritti.

#### **Art. 28 - Norma finale**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto della CGIL Nazionale.